



Ente Nazionale Circhi

*Preg.mo Sindaco
Maurizio Rasero*

*Gent.ma
Loretta Bologna
Assessore*

*Comune di Asti
protocollo.comuneasti@pec.it*

*E p.c. Preg.mo Prefetto
Dott. Alfonso Terribile
Prefettura di Asti
protocollo.prefat@pec.interno.it*

OGGETTO: Istanza autorizzazione Circo delle Stelle nel Comune di Asti – Inaccettabili dichiarazioni Assessore Bologna alla stampa.

La scrivente Associazione di categoria Ente Nazionale Circhi (aderente all'A.G.I.S. – Associazione Generale Italiana Spettacolo), che da statuto coordina, rappresenta e tutela le attività previste e normate dalla L. 337/68 - ed in particolare circhi equestri, arene, teatri viaggianti e attrazioni auto-moto acrobatiche - e che per tali funzioni di rappresentanza del settore fa anche parte della Consulta per lo spettacolo in seno al Ministero per i Beni e le Attività Culturali, è venuta a conoscenza delle dichiarazioni pubbliche attribuite all'Assessore, con delega anche alle Manifestazioni, di Codesta Amministrazione Comunale.

<https://www.lavocediasti.it/2020/10/14/leggi-notizia/argomenti/attualita-15/articolo/il-circo-delle-stelle-non-potra-esibirsi-ad-asti-per-natale-niemen-perche-i-teatri-si-e-i-tend.html>

Va anzitutto evidenziato che il Circo delle Stelle di Bruno Niemen ha presentato istanza di autorizzazione in data 10/05/2020 per installare le proprie strutture nella Città di Asti dal 19/12/2020 al 10/01/2021. La risposta l'ha ricevuta, verbalmente, il 14 c.m. dall'Assessore Bologna dopo oltre 5 mesi dalla presentazione della suddetta istanza: **"Non mi andava di illuderlo. In questo momento non ci sono le condizioni per fare uno spettacolo del genere.** Come Amministrazione, stiamo cercando di evitare quello che si può evitare. Purtroppo abbiamo davanti un lungo inverno. Il sindaco è solo e ne risponde penalmente. I casi di Covid 19 continuano ad aumentare e dobbiamo essere prudenti". Ha ulteriormente argomentato l'assessore: **"Potrebbero benissimo esibirsi anche in città dove si registrano meno contagi. Al momento, io non andrei al loro spettacolo e non porterei i miei figli. Stiamo lavorando per evitare un secondo lockdown. Gli artisti devono essere aiutati dallo Stato, purtroppo noi Comuni non possiamo aiutare"**.

Dunque, nessuna formale risposta scritta ad una istanza regolarmente protocollata a maggio, e considerazioni che lasciano basiti rilasciate ad un organo di informazione. E' troppo

chiedere che la pubblica amministrazione «parli» attraverso gli atti amministrativi e nel solco dell'ordinamento della Repubblica? «I pubblici uffici sono organizzati secondo disposizioni di legge, in modo che siano assicurati il buon andamento e l'imparzialità dell'amministrazione». Forse all'Amministratore pubblico non spetta né illudere né disilludere, ma solo applicare le norme. Ad oggi non risultano nel Comune di Asti divieti formalizzati allo spettacolo viaggiante e lo stesso dicasi da parte della Regione Piemonte. Inoltre, Asti ospiterà (nonostante i dubbi espressi dall'Assessore nelle dichiarazioni di cui sopra) il 23 ottobre una tappa del Giro d'Italia; il 14 novembre aprirà la stagione teatrale "Public", che proseguirà con altre date il 21 novembre, l'11, il 12 e il 13 dicembre e poi a gennaio 2021; è ripresa la stagione al Teatro Alfieri e ovviamente l'elenco è incompleto. In questi casi l'Amministrazione comunale non sembra porsi il problema di «evitare un secondo lockdown», nello specifico nemmeno per la stagione teatrale, anche se il circo – sia nei Dpcm che nelle Ordinanze Regionali (Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome) – dal punto di vista delle "linee guida" adottate per la riapertura delle attività, viene equiparato a «sale cinematografiche, teatri, **circhi**, teatri tenda, arene e spettacoli in genere, anche viaggianti». Sempre nel caso del teatro, l'Amministrazione comunale applica quanto previsto da Dpcm e Ordinanze, ovvero la limitazione dei posti e il distanziamento.

La scrivente si permette di far osservare che alle stesse condizioni di sicurezza anche i circhi («uno spettacolo del genere») debbono poter svolgere la loro attività come, giustamente, accade per il teatro.

I circhi non chiedono elemosina, nemmeno ai Comuni («noi Comuni non possiamo aiutare») e non sono assolutamente tenuti ad indirizzare le loro istanze di autorizzazione nelle «città dove si registrano meno contagi» perché tale suggerimento appare semplicemente assurdo. Apprendere, poi, che al momento l'Assessore non andrebbe al circo e non ci porterebbe i propri figli, come se fosse un luogo di contagio, appare una dichiarazione irrispettosa, gratuita e offensiva verso le famiglie e gli artisti del circo, soprattutto se pronunciata in una Città che in occasione del lockdown ha dimostrato grandissima solidarietà, e addirittura affetto, nei confronti del circo di Bruno Niemen, espresse da parte di normali cittadini, organizzazioni e associazioni astigiane di vario tipo. E proprio per questa ragione il desiderio del Circo delle Stelle, chiedendo di potersi esibire ad Asti, è anche quello di restituire almeno un po' della benevolenza ricevuta.

Da ultimo, la scrivente ricorda che la vigente legge 337/68 (G.U. 10/4/1968 n. 93), recante "Disposizioni sui circhi equestri e sullo spettacolo viaggiante", stabilisce l'obbligo per i Comuni di compilare "un elenco delle aree comunali per l'installazione dei circhi" e "le modalità di concessione delle aree saranno determinate con regolamento deliberato dalle Amministrazioni comunali, sentite le organizzazioni di categoria". "L'elenco delle aree disponibili deve essere aggiornato almeno una volta all'anno".

Almeno un'area pubblica deve pertanto essere posta a disposizione dei circhi, come hanno ribadito anche numerosi T.A.R. che si sono pronunciati in materia (compreso il T.A.R. del Piemonte, sentenza N. 00828/2013: "Giova premettere che, in base alla legge n. 337 del 1968 (tuttora vigente), lo Stato riconosce la funzione sociale dei circhi equestri e dello spettacolo viaggiante, sostenendo pertanto il consolidamento e lo sviluppo del settore (art. 1). Si consente, in particolare, l'installazione dei circhi in apposite aree individuate dai singoli Comuni, mediante il successivo rilascio di "concessione" (art. 9)"), oltre alle diverse circolari del Ministero dell'Interno che, a partire dal 1968, hanno via via interessato i Prefetti, i Questori, i Commissari del Governo, a vigilare sulla applicazione della legge 337/68, sollecitando i Comuni inadempienti ad adeguarsi al precetto legislativo e in particolare a "dare sollecita esecuzione all'art. 9 della legge n. 337/68", si legge ad esempio nella circolare n. 14/70 del 20.7.1970 a firma del Ministro dell'Interno.

Tali circolari hanno definitivamente statuito che nemmeno "ragioni di ordine urbanistico o di pubblico interesse" possono essere all'origine di provvedimenti di mancata autorizzazione ai circhi, "per non arrecare grave danno economico agli esercenti, in ottemperanza al più volte ricordato art. 9" (circolare Ministero dell'Interno, Capo della Polizia, 19.7.1995): "Al riguardo

giova evidenziare che le Amministrazioni comunali sono tenute a compilare un elenco delle aree comunali disponibili per l'installazione delle attività dello spettacolo viaggiante e sono tenute, altresì, ad approvare un Regolamento che disciplini le modalità di assegnazione delle aree. Sulla problematica esposta è da rilevare che la mancata attuazione da parte del Comune delle direttive stabilite dalla legge n. 337/68, non può incidere sulle giuste aspettative dei titolari di attività circensi, considerata la funzione sociale di queste sancita dall'art. 1 della legge n. 337/68 citata e considerata, altresì, la giurisprudenza consolidata del T.A.R. e del Consiglio di Stato in tema di tutela dell'iniziativa privata, secondo la quale è illegittimo il provvedimento di diniego o di revoca di una autorizzazione fondato su ragioni di ordine urbanistico o di pubblico interesse, qualora il Comune non provveda ad assegnare altra area disponibile". Così la circolare conclude: "Alla luce delle esposte considerazioni si pregano codeste Prefetture di voler sensibilizzare le Amministrazioni comunali, nei modi ritenuti più opportuni, a voler adempiere a quanto stabilito dall'art. 9 comma primo legge n. 337/68 citata. Nelle more di tale adeguamento, i Comuni che non abbiano ancora ottemperato a quanto disposto dall'art. 9, dovranno rilasciare ai richiedenti la licenza ex art. 68 T.U.L.P.S. previa concessione di suolo pubblico" (circolare Ministero dell'Interno, Capo della Polizia, 19.7.1995, 599/c. 12488 13500).

La citata legge n. 337 del 1968 all'art. 1 così recita: "Lo Stato riconosce la funzione sociale dei circhi equestri e dello spettacolo viaggiante. Pertanto sostiene il consolidamento e lo sviluppo del settore". Se lo Stato consente l'attività dei circhi, pare evidente l'illegittimità di un qualsiasi atto comunale che si ponga in contrasto con le finalità specifiche proprie di leggi dello Stato, e ciò per il semplice principio della gerarchia delle fonti del diritto.

Limitazioni dettate da ragioni di ordine sanitario debbono essere opportunamente giustificate e alla scrivente non appaiono tali le dichiarazioni pubbliche attribuite all'Assessore. Va ribadito, al riguardo, che ad oggi i Dpcm e le Ordinanze emanate non precludono né limitano l'attività dei circhi.

Tutto ciò chiarito, con la presente si invita Codesta Amministrazione a voler valutare l'istanza di autorizzazione del Circo delle Stelle alla luce del quadro normativo vigente, dei Dpcm e dei provvedimenti amministrativi adottati per evitare la diffusione del Covid-19 sul territorio piemontese che, ad oggi, non inibiscono in alcun modo l'esercizio dell'attività circense.

A seguito del lungo lockdown dovuto alla emergenza pandemica, anche le attività dello spettacolo viaggiante hanno subito un blocco che ha pesantemente gravato anche in termini economici. Se la ripresa dell'attività, consentita da Dpcm e Ordinanze, dovesse venire vanificata dalle Amministrazioni comunali, a nulla servirebbero nemmeno gli aiuti (peraltro assai limitati e per nulla tempestivi) che il Governo ha stanziato a favore dello spettacolo viaggiante.

Corre l'obbligo di informare che un eventuale diniego autorizzatorio, stante il quadro normativo e le misure di contenimento del Covid-19 al momento note, oltre a violare palesemente il principio di libertà di iniziativa economica sancito dall'art. 41 Cost. e dal quadro normativo che regola l'attività dello spettacolo viaggiante, porrebbe le premesse per la sussistenza di vizi del provvedimento tanto in termini di violazione di legge quanto di eccesso di potere, costringendo la scrivente a tutelare il complesso in ogni opportuna sede.

Ringraziando per l'attenzione e in attesa di cortese riscontro, l'occasione è gradita per porgere

Distinti saluti

Il Presidente
Antonio Buccioni



Roma, 17 Ottobre 2020
Prot. VR/98